

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1034

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1994

Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche,
in materia di determinazione del reddito imponibile
dei terreni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», ha aggiunto al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i seguenti periodi:

«Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione».

Dalla lettura dei suddetti periodi appare evidente la disparità di trattamento attuata con riguardo alla determinazione del costo dei terreni suscettibili di destinazione edificatoria. Infatti, mentre per i terreni acquistati a titolo oneroso la norma prevede espressamente che il costo venga determinato rivalutando il prezzo di acquisto e ogni altro costo inerente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione detta previsione manca completamente.

Ciò comporta la determinazione di un reddito imponibile (plusvalenza) di diverso ammontare con riguardo ad uno stesso bene in relazione alla diversa modalità di acquisizione del bene stesso, nonché l'assoggettamento a tassazione di un maggior valore che, derivando esclusivamente dal mutamento del potere d'acquisto della moneta di conto, non può essere considerato espressione di una maggiore capacità contributiva.

La norma in commento viola pertanto gli articoli 3 e 53 della Costituzione italiana.

Al fine di evitare l'instaurarsi di controversie innanzi al giudice tributario, con conseguente rinvio degli atti alla Corte costituzionale, si propone la modifica dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo il testo della allegata proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica alle plusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre 1991.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

